



CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

**SETTORE CONTABILITA' - TRIBUTI - ECON. - SERV.
CIMITERIALI
Ufficio RAGIONERIA**

COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 162 DEL 31-12-2020

Reg. generale n. 946 del 31-12-2020

Oggetto: DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE - ANNO 2020.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTESTATO

PREMESSO che:

- l'articolo 10 del D.L. n. 90/2014, convertito con legge n. 114/2014, ha modificato la disciplina della ripartizione dei proventi dei diritti di segreteria;
- il comma 2 dell'articolo 10 del D.L. n. 90/2014 ha riformulato l'articolo 30, comma 2, della legge n. 734/1973, statuendo che *“il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia”*, modificando il regime previgente secondo il quale tali proventi erano attribuiti nella misura del 90 per cento all'ente locale ed il restante 10 per cento affluiva ad un fondo istituito presso il Ministero dell'interno;
- l'articolo 10, comma 2-bis, del D.L. n. 90/2014, inserito in sede di conversione dalla legge n. 144/2014, prevede che: *“negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune [...] è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento”*;
- l'articolo 10, comma 2-bis, del D.L. n. 90/2014, inserito in sede di conversione dalla legge n. 144/2014, ha dato adito a interpretazioni differenti sin dalla sua emanazione da parte delle sezioni regionali delle Corti dei conti, che hanno portato alla pronuncia sulla questione da parte della Sezione Autonomie (deliberazione n. 21/2015/QMIG), che ha affermato il seguente principio *“Alla luce della previsione di cui all'art. 10 comma 2 bis del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C”*;
- la citata interpretazione ha dato, a sua volta, il via a numerosi contenziosi dinanzi ai giudici del lavoro, che hanno ritenuto in modo univoco corretta una diversa interpretazione sia sulla base dell'interpretazione letterale (si citano, ad esempio, le sentenze del Tribunale di Milano n. 1539 del 18 maggio 2016, n. 2516 del 29 settembre 2016 e n. 1386 del 26 giugno 2017, nonché del Tribunale di Pordenone sentenze n. 77 e 78 del 18 luglio 2017, Tribunale di Busto Arsizio n. 307 del 3 ottobre

- 2016, Tribunale di Taranto n. 3269 del 17 ottobre 2016, Tribunale di Brescia n. 1486 del 25 ottobre 2016 e n. 75 del 23 gennaio 2017, Tribunale di Verona n. 23 del 26 gennaio 2017) sia sulla base delle finalità perseguite dalla norma (si vedano, ad esempio, le sentenze del Tribunale di Monza n. 46 del 31 gennaio 2017, Tribunale di Busto Arsizio n. 438 dell'11 novembre 2017 e Tribunale di Tivoli n. 1042 del 14 novembre 2017);
- secondo l'interpretazione univoca del giudice ordinario la norma prevede e distingue due ipotesi legittimanti l'erogazione di una quota dei proventi dei diritti di segreteria dopo l'articolo 10 del D.L. 90/2014:
 - 1) la prima, quella dei Segretari preposti a comuni privi di personale con qualifica dirigenziale, fattispecie in cui non ritiene rilevante la fascia professionale in cui è inquadrato il Segretario preposto. Si tratta di Segretari che operano nei comuni di classe IV, III, II ed anche nei comuni di classe IB, che hanno optato per una struttura organizzativa priva di figure con formale qualifica dirigenziale;
 - 2) la seconda, quella dei Segretari che non hanno qualifica dirigenziale, in cui è ancorata l'attribuzione di quota dei diritti di rogito allo *status* professionale del Segretario preposto, prescindendo dalla classe demografica del Comune di assegnazione. La disposizione, pertanto, si riferisce ai Segretari comunali appartenenti alla fascia C (operanti in comuni di classe IV) dell'attuale ordinamento professionale degli stessi, il cui trattamento tabellare stipendiale non è equiparato a quello tabellare del personale dirigenziale del comparto Regioni – Autonomie locali e che, per fascia professionale, non sarebbero equiparabili a personale con qualifica dirigenziale;
 - secondo il giudice del lavoro non ci sono dubbi che i Segretari appartenenti alle fasce professionali "A" e "B" che operano in enti privi di dirigenti hanno diritto a percepire la quota dei proventi dei diritti di segreteria in base alla corretta lettura dell'articolo 10, comma 2-bis, del D.L. n. 90/2014;

ACCERTATO che con la deliberazione n. 18/2018/QMIG, pubblicata il 30 luglio 2018, la Corte dei conti, Sezione Autonomie, pone fine alle incertezze interpretative cui aveva dato luogo con la precedente deliberazione n. 15/2015/QMIG. Sulla base delle predette argomentazioni, con la deliberazione n. 18/2018/QMIG la Corte dei conti, Sezione Autonomie, afferma il seguente principio di diritto: *"In riforma del primo principio di diritto espresso nella delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione di cui all'art. 10 comma 2-bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai segretari comunali di fascia C nonché ai segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali"*;

RILEVATO che nel Comune di Treia non è comunque impiegato personale dipendente di qualifica dirigenziale, né ciò si verifica con riferimento agli altri comuni cui si estendono le convenzioni di segreteria associata;

RITENUTO di dover aderire all'interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 75/2016 nonché dalla risolutiva deliberazione n. 18/2018/QMIG pubblicata il 30 luglio 2018 dalla Corte dei conti, Sezione Autonomie, considerando dovuta ai Segretari in servizio presso l'ente la quota dei proventi di diritti di segreteria secondo la disciplina di cui all'articolo 10, comma 2-bis, del D.L. n. 90/2014;

DATO ATTO che nell'anno 2020 sono stati incamerati complessivi € 5.472,79 per diritti di rogito (nn. 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D ex L. n. 604/1962) sui contratti rogati dal Segretario, di cui ai seguenti repertori: 2785, 2786, 2789;

CONSIDERATO che la Corte dei conti, Sezione Autonomie, con la deliberazione 21/2015/QMIG ha ritenuto che *“le somme destinate al pagamento dell’emolumento in questione devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all’erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti”* (oneri previdenziali e fiscali), come ribadito nell’ultima sentenza della Corte dei conti Lombardia del 19/12/2018;

VISTO, inoltre, il decreto del Sindaco n. 16 del 21/11/2019, di nomina in servizio del Segretario comunale Dott.ssa Fabiola Caprari;

VISTA la convenzione di segreteria stipulata in data 15/12/2019 con il comune di Morro d’Alba, con titolare la Dott.ssa Fabiola Caprari;

VERIFICATO, altresì, che per l’annualità corrente l’importo dei diritti di rogito da corrispondere non eccede la misura del limite di un quinto dello stipendio annuo in godimento, tenuto conto dei dati agli atti relativi ai comuni in convenzione;

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione delle somme spettanti alla Segretaria suddetta;

VISTO l’articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto sindacale n. 22 del 30 dicembre 2019, di attribuzione delle funzioni di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 *“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”*;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 6/02/2020, con la quale è stato approvato il DUP e il bilancio di previsione 2020/2022;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 26 del 6/02/2020, con la quale è stato definito ed approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020/2022 ed assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi nonché la deliberazione della Giunta comunale n. 75 del 23/04/2020 di aggiornamento del suddetto PEG;

CONSIDERATO che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica e della copertura finanziaria della presente determinazione, rientrante nel budget assegnatogli con l’atto di Giunta comunale sopra citato;

VISTI gli articoli 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi predefiniti dalla stessa Giunta comunale;

D E T E R M I N A

1. di DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di PRENDERE ATTO che nell’anno 2020 sono stati riscossi a tutt’oggi diritti di rogito pari ad euro 5.472,79, di cui ai nn. 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D ex L. n. 604/1962 per i repertori riportati in premessa, di competenza del Segretario comunale Dott.ssa Fabiola Caprari;

3. di IMPEGNARE l'importo complessivo di € 5.472,79 al capitolo 110210 "*Quota diritti di segreteria dovuta al segretario comunale*" del bilancio di competenza, sul quale il sottoscritto ha verificato la disponibilità finanziaria;
4. di LIQUIDARE la somma spettante per diritti di rogito relativi all'anno 2020 al Segretario comunale Dott.ssa Fabiola Caprari per l'importo di € 4.136,65 al netto € 351,62 per IRAP (8,5%) ed € 984,52 per contributi previdenziali (23,8%) a carico dell'ente;
5. di DARE ATTO che con la liquidazione suddetta non viene superato il limite di 1/5 dello stipendio in godimento;
6. di DARE ATTO che la sottoscrizione della presente determina equivale ad attestazione di regolarità tecnica, attestante la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, prescritta dall'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
7. di DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on line, nonché nell'apposita sezione del sito internet istituzionale denominata "*Amministrazione Trasparente*".-

* * * * *

Il Responsabile del Settore
F.to Dott. LUCA SQUADRONI

In relazione al disposto di cui all'art. 147-*bis*, comma 1, e all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Treia, 31-12-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. LUCA SQUADRONI

Impegno contabile n.	Liquidazione n.
Accertamento contabile n.	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 06-02-2021

Treia, 22-01-2021

Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

È copia conforme all'originale.

Treia, 22-01-2021

Il Responsabile del I Settore
Dott.ssa LILIANA PALMIERI
